

REGOLAMENTO (CE) N. 657/2000 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2000
relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Per far sì che i rappresentanti del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché gli altri ambienti interessati, siano più strettamente associati alla concezione, all'elaborazione e all'attuazione della politica comune della pesca (PCP), è necessario rafforzare il dialogo con questi ambienti e rendere più trasparente l'intero processo decisionale, specie nella fase preparatoria.
- (2) Visti i compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) rinnovato con decisione 1999/478/CE della Commissione ⁽¹⁾, il conseguimento di questi obiettivi di dialogo e di trasparenza può essere facilitato da nuove misure intese a migliorare l'organizzazione delle riunioni del CCPA, da una parte, e la comunicazione agli ambienti interessati di informazioni relative alle questioni da affrontare e ai risultati raggiunti, dall'altra.
- (3) Occorre a tal fine aiutare le organizzazioni professionali europee a preparare le riunioni del CCPA in modo da favorire un'analisi globale dei problemi esistenti nell'ambito della PCP e dell'impatto delle misure relative, promuovere le iniziative del settore ed adottare, quando possibile, posizioni comuni sui progetti di proposte presentati dalla Commissione.
- (4) Per migliorare le condizioni in cui vengono prese le decisioni occorre informare tempestivamente il settore in merito alle iniziative previste e spiegare a tutti gli

ambienti interessati gli obiettivi e le modalità di attuazione delle diverse misure della PCP,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni previste dall'allegato, la Commissione sostiene le spese concernenti:

- le riunioni organizzate dalle organizzazioni professionali europee per preparare le riunioni del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura;
- il chiarimento degli obiettivi e delle misure relative alla politica comune della pesca, segnatamente le proposte della Commissione, e la diffusione delle informazioni pertinenti in materia presso il settore della pesca e gli ambienti interessati, mantenendo regolari contatti con le organizzazioni e i gruppi in questione.

Possono essere finanziate anche riunioni di esperti organizzate dalla Commissione a sostegno delle azioni di cui al primo comma, secondo trattino.

Articolo 2

La Commissione può procedere a tutte le verifiche che essa ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che il presente regolamento assegna alle organizzazioni professionali europee, le quali prestano la loro collaborazione ai rappresentanti a tal fine designati dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. GOMES

⁽¹⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70.